



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 2405  
fax + 39 040 377 2446  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **17433/PROD.COMM**  
riferimento: **prot. 19354 dd. 24/06/2009**  
allegato  
Trieste, **15 luglio 2009**

All'Associazione Intercomunale

**oggetto: legge regionale 29/2005 – Vendita e somministrazione di alcolici su aree pubbliche**

Con la nota sopra emarginata dell'Associazione in indirizzo, è stato richiesto se la vendita su aree pubbliche di bottiglie di vino da un litro costituisca violazione dell'articolo 176 del regolamento TULPS, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Il citato articolo 176, al comma 1 (come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213) stabilisce che <<Agli effetti dell'art. 86 della legge (ossia ai fini della "licenza" TULPS di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre.>>.

C'è da sottolinearsi, comunque, che nella legislazione di pubblica sicurezza (citati regi decreti nn. 773/1931 e 635/1940) i termini <<vendita (al dettaglio), consumazione e somministrazione sono utilizzati come sinonimi e non indicano invece categorie distinte sul piano semantico e giuridico, come accade nell'attuale sistema normativo (...); ne è un esempio il termine "vendita al minuto" che nel TULPS - art. 86 - è utilizzato nel senso di "consumo sul posto" (art. 176 del regolamento di esecuzione), mentre oggi il legislatore lo impiega per indicare la vendita al dettaglio, distinta da quella all'ingrosso, e definisce somministrazione il consumo in loco (...); (di conseguenza) non è possibile procedere ad una interpretazione della disposizione di legge se non congiuntamente alle altre norme di sistema ed alla luce della ratio che il legislatore intende perseguire (...).>> (Ministero dell'Interno, Ufficio Amministrazione Generale del Dipartimento P.S. – Affari Polizia Amministrativa e Sociale – risoluzione 557/PAS. 3854.12000A(1) dd. 24 marzo 2009).

Le "altre norme di sistema", richiamate nella risoluzione ministeriale, sono costituite, oltre che dalla legge dello Stato n. 287/1991, soprattutto dalle specifiche leggi regionali di settore: nell'ordinamento della Regione FVG, rilevano, precipuamente, l'articolo 47, commi 5 e 6, e l'articolo 68, comma 4, della legge regionale 29/2005; il citato articolo 47, nei commi 5 e 6, conferma il <<divieto di **vendere** sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1>> del regolamento TULPS, essendo comunque consentita, in deroga a tale divieto, <<la **somministrazione** di bevande alcoliche,

esclusivamente con contenuto alcolico **inferiore** al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere>>; anche il richiamato comma 4 dell'articolo 68 ribadisce il divieto di somministrare bevande con un contenuto alcolico **superiore** al 21 per cento del volume <<negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto>>, per di più, <<Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume>> (cfr. articolo 5, comma 2, della legge 287/1991).

Dall'insieme delle disposizioni fin qui evidenziate, possono enuclearsi i seguenti precetti:

1. le bevande si qualificano **superalcoliche**, se possiedono un contenuto in alcol superiore al 21 per cento del volume; **alcoliche**, se il contenuto in alcol è inferiore a tale 21 per cento (la nozione viene dedotta agevolmente dalla normativa di cui sopra, non ostante l'abrogazione, ex lege 520/1974, dell'articolo 89 TULPS, ancora richiamato nell'articolo 176 del relativo regolamento);
2. sulle aree pubbliche, è consentita la **vendita**, in ogni caso in recipienti chiusi, tanto delle bevande superalcoliche, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200, quanto delle bevande alcoliche, la cui quantità nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,33;
3. sempre sulle aree pubbliche, la **somministrazione** è consentita esclusivamente nelle fiere e limitatamente alle bevande alcoliche, fatto salvo il potere d'ordinanza sindacale d'estensione del divieto.

In definitiva, il commercio al minuto (vendita e non somministrazione), in forma ambulante, delle bevande superalcoliche ed alcoliche è consentito se effettuato in recipienti chiusi di capacità non inferiore a litri 0, 200 (per i superalcolici) ovvero a litri 0,33 (per gli alcolici).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)